



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE

N. 15 Del 13-03-2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19. D.P.C.M. 11 marzo 2020. Disposizioni finalizzate a individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 1, le cui misure sono state estese a tutto il territorio con il successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto da ultimo il D.P.C.M. 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* e in particolare l'art. 1, comma 6, il quale testualmente recita *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

Richiamato l'art. 1, comma 1, lett. e) del citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 che prevede che *“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”*;

Richiamata altresì la direttiva del Ministro per la P.A. n. 2 del 12 marzo 2020, *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, con la quale si rammenta che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, ma non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici, sicché le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

Dato atto che la suddetta direttiva ribadisce che, ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

Richiamata la direttiva prot. n. 5881 del 12 marzo 2020 del Segretario Generale, con la quale si richiedeva a ciascun Responsabile di Settore di comunicare i servizi di propria competenza indifferibili da rendere in presenza, nonché i dipendenti che non svolgono attività strettamente funzionale alla gestione dell'emergenza e/o dei suddetti servizi indifferibili;

Viste le note di riscontro dei Responsabili di Settore e dato atto che, in base all'attività di verifica svolta anche in relazione ai carichi di lavoro pendenti e alla infrastruttura in dotazione al Comune per garantire la concreta ed efficace possibilità di applicazione del c.d. "smart working", è emerso che sono attività indifferibili - strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e ai servizi da garantire sia all'utenza interna sia all'utenza esterna - da rendere in presenza fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, le seguenti:

- *Protocollo comunale;*
- *Gestione e salvaguardia del sistema informatico;*
- *Attività urgenti dei servizi sociali;*
- *Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso;*
- *Attività urgenti dei servizi finanziari e dell'ufficio personale;*
- *Anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;*
- *Gestione di base dei servizi ambientali;*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;*
- *Attività inerenti i lavori pubblici per le scadenze di monitoraggio e adempimenti obbligatori legati ai finanziamenti;*
- *Attività dell'Ufficio urbanistica per gli adempimenti repressivi relativamente agli abusi edilizi;*
- *Protezione civile;*
- *Polizia locale e controllo del territorio.*

Rilevato che ciascun Responsabile di Settore provvederà a valutare e individuare ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge e/o di sopravvenute necessità;

Precisato che:

- dette attività devono essere svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- i Responsabili di Settore garantiranno che almeno un dipendente a turno presenzi alle attività indifferibili sopra indicate, e alle ulteriori che dovessero configurarsi, adottando strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

Ritenuto pertanto di disporre che i Responsabili di Settore, in applicazione di quanto stabilito dai D.P.C.M. relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, favoriscano la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e, ove possibile, lo svolgimento in via ordinaria, delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente fatta eccezione per le attività individuate precedentemente;

Visti:

- il Decreto Legislativo 81/2008;
- il T.U.E.L.;
- l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale

DETERMINA

fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

a) che le seguenti siano definite quali “*attività indifferibili da rendere in presenza*”, in quanto strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e ai servizi da garantire sia all'utenza interna sia all'utenza esterna:

- *Protocollo comunale;*
- *Gestione e salvaguardia del sistema informatico;*
- *Attività urgenti dei servizi sociali;*
- *Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso;*
- *Attività urgenti dei servizi finanziari e dell'ufficio personale;*
- *Anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;*
- *Gestione di base dei servizi ambientali;*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;*
- *Attività inerenti i lavori pubblici per le scadenze di monitoraggio e adempimenti obbligatori legati ai finanziamenti;*
- *Attività dell'Ufficio urbanistica per gli adempimenti repressivi relativamente agli abusi edilizi;*
- *Protezione civile;*
- *Polizia locale e controllo del territorio.*

b) che ciascun Responsabile di Settore valuti e individui ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge e/o di sopravvenute necessità;

c) che ciascun Responsabile garantisca la riduzione della presenza dei dipendenti pubblici negli uffici di propria competenza per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, adottando strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

d) che ciascun Responsabile proceda, pertanto, in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, a promuovere prioritariamente la fruizione di ferie e congedo ordinario del personale assegnato, al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19, pur garantendo la funzionalità degli uffici comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e della citata Direttiva del Ministro per la P.A. n. 2/2020 e, ove possibile, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 punto 6 del successivo D.P.C.M. 11 marzo 2020, autorizzi l'eventuale svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, fatta eccezione per le attività indifferibili da rendere in presenza;

e) che la durata dell'autorizzazione al lavoro agile è vincolata all'emergenza epidemiologica e, allo stato attuale, seppure rinnovabile, può essere rilasciata fino al 25 marzo 2020, come da D.P.C.M. 11 marzo 2020, fatte salve proroghe di legge;

f) che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19;

g) che il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati; laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente.

h) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale e di darne notizia ai Responsabili di Settore e ai dipendenti comunali.

IL SINDACO
Prof. Pancrazio I.o Turco

